



PARERE MOTIVATO
n. 3 del 16 Gennaio 2014

OGGETTO: Comune di Chioggia (VE).
Piano Urbanistico Attuativo ai sensi della Variante urbanistica D3P/8 – D2.2/5.
Variante al parco commerciale “Forte di Brondolo”
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 41032 acquisito al prot. regionale n. 444260 del 16/10/2013, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano Attuativo D3P/8-D2.2/5 Variante al Parco Commerciale “Forte di Brondolo” Località Brondolo di Chioggia (VE):

CONSIDERATO che nota prot n.449779 del 18/10/2013 la scrivente Struttura ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:



- ✓ Arpav di Venezia
- ✓ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione
- ✓ Azienda ulss 14 Chioggia
- ✓ Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- ✓ Provincia di Venezia
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la scrivente Struttura ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, la Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia e Laguna, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

La Provincia di Venezia con nota prot. n. 97337 del 11/11/2013 acquisita al prot. regionale n.50351 del 19/11/2013 ha fatto pervenire parere in cui risulta che la variante del PUA in oggetto, modifica una grande struttura di vendita nella forma di parco commerciale già sottoposta a VIA nel 2006 con esito favorevole. La modifica richiesta consistente nell'inserimento di un parcheggio multipiano ed in una stazione di servizio ed in una redistribuzione del verde prescritta con il sopracitato parere VIA..

L'Arpav di Venezia con nota prot. n. 120571 del 19/11/2013 acquisita al prot regionale n. 527377 del 03/12/2013 ha fatto pervenire parere di massima favorevole ritenendo che "gli impatti transitori legati alla fase di cantierizzazione vengano adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto anche nelle diverse fasi di cantiere in relazione alla possibilità di accadimento di disturbi, incidenti e spanti accidentali di inquinanti." Mentre nello specifico fornisce le seguenti osservazioni su possibili impatti legati alla realizzazione della variante in questione:

Atmosfera:

il parere rileva interferenze su tale matrice legate alla fase di cantiere per la quale devono essere adottate tutte le precauzioni.

Inquinamento acustico

La temporaneità dell'impatto non rende il disagio provocato dalle operazioni di cantiere di entità trascurabile ma dà la possibilità di richiedere al Comune l'autorizzazione a svolgere attività in deroga, fatta salva l'adozione di tutte le misure necessarie a minimizzare il disagio provocato alle persone.

Inquinamento luminoso

Deve rispettare quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Inquinamento elettromagnetico



Dovranno essere calcolate le distanze di prima approssimazione ed eventualmente le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o di linea a media o alta tensione in progetto.

All'interno delle fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo/Acque sotterranee

Dovranno essere applicate tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e sottosuolo durante le fasi di lavoro.

In considerazione della delicata struttura morfologica lagunare non dovranno essere trascurati gli effetti erosi del suolo e sottosuolo.

Inoltre dovrà essere considerato il limite quantitativo massimo delle aree da poter impermeabilizzare, individuando anche adeguate forme di compensazione ambientale.

Acque e risorse idriche

In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni su possibili interferenze legate alle ricadute nelle acque superficiali delle polveri e degli eventuali inquinamenti a seguito delle opere di movimentazione. Dovranno inoltre essere rispettate quanto previsto dall'accordo di programma per la salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo, nonché delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza per gli eventi meteorologici per quanto riguarda la riduzione dei carichi dei nutrienti.

Particolare attenzione dovrà essere posta per gli aspetti inerenti ai rifiuti, alle terre da scavo e l'energia, al Traffico veicolare e acqueo dell'ecosistema ed il paesaggio e in considerazione della particolare delicatezza dell'ambiente.

Presenza antropica

Particolare riguardo dovrà essere posto sulla gestione delle criticità degli effetti derivanti sull'area.

Si ritiene inoltre necessaria la previsione di un piano di monitoraggio ambientale in tutte le diverse fasi di attuazione della realizzazione della variante in questione.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota prot. n.0020555 del 03/12/2013 acquisita al prot. regionale n. 550174 del 16/12/2013 ha fatto pervenire parere, ritenendo di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VAS. Ritenendo, comunque, che per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la committenza invii alla Soprintendenza archeologica, con congruo anticipo, il crono-programma dettagliato, relativo agli interventi di scavo previsti, al fine di poter predisporre sopralluoghi specifici.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Il Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV attesa la necessità di procedere con urgenza al parere di assoggettamento o meno a procedura VAS, salva ratifica da parte della Commissione VAS

**ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



Del Piano Urbanistico Attuativo ai sensi della Variante urbanistica D3P/8 – D2.2/5. Variante al parco commerciale “Forte di Brondolo”, in Comune di Chioggia (VE), in quanto, non determina effetti negativi significativi sull’ambiente, a condizione che:

- vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell’ARPAV di Venezia e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, relativamente agli aspetti archeologici,
- vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP:

Il Direttore di Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 4 pagine